



SETTORE

Varie

## ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2015

### GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO

DOMENICA 31 (MAGGIO) → LUNEDÌ 1

#### **INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **aprile 2015**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

#### **Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **aprile 2015**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

#### **Contributi FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **aprile – giugno 2015**.

*Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA  
SULLA NORMATIVA  
COMUNITARIA



RIPRODUZIONE VIETATA

**Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **aprile 2015**.

<b>MARTEDÌ 16</b>
-------------------

**Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **maggio 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPS mensili Gestione separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **maggio 2015** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Contributi INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2015**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

**Contributi operai agricoli**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **ottobre – dicembre 2014**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

**Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**maggio 2015**).

**MARTEDÌ 30*****INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata***

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **maggio 2015**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio attraverso tramite Flusso UNIEMENS.*

***Invio telematico del Flusso UNIEMENS***

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **maggio 2015**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

***Stampa libro unico***

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **maggio 2015**.

**FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2015**

**Martedì 2:** Festa della Repubblica

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

**LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO**

Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Giugno 2015. Per un ulteriore approfondimento di tutte le scadenze previste per il mese di Giugno 2015 si rimanda alla rivista "Il Mondo Paghe" n. 06 – GIUGNO 2015.

**ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)****Una tantum**

L'accordo 20 novembre 2014, tra ANAPA, UNAPASS, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, FNA, UILCA, per il rinnovo del CCNL 4 febbraio 2011 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha previsto delle erogazioni forfettarie una tantum a titolo di allineamento e di arretrati.

***Allineamento 1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2011***

A favore dei lavoratori in servizio alla data del 20 novembre 2014 ed in forza nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, di un importo a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

**RIPRODUZIONE VIETATA**

- sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR;
- vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;
- vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

#### **Arretrati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014**

Per gli anni 2012, 2013 e per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014, nei confronti dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (20 novembre 2014), ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, di un importo a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

- sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR;
- vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;
- vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

Per lo stesso periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza al 20 novembre 2014, rispetto ai quali fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è riconosciuto, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, un importo a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

- sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR;
- vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;
- vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

#### **Modalità di corresponsione**

Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/o arretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, al netto dell'eventuale IVC e/o di "anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali" che vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi una tantum, vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili.

Tali rate decorrono dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale, e comunque non inferiore ad euro 100,00 ciascuna.

Come anticipato, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 è prevista la corresponsione delle relative retribuzioni arretrate.

Per quanto non previsto e sopra riportato, restano valide le stesse condizioni già definite per precedenti erogazioni di arretrati:

- gli importi saranno applicati pro-quota, in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono gli arretrati;
- eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce indennità di vacanza contrattuale (IVC) e/o “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali” vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle una tantum;
- gli importi comprendono le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratori per i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità ed infortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate con l’aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;
- gli importi, escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, sono interamente soggetti a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote in vigore alla scadenza delle rispettive tranches;
- gli importi, per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione, sono assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR);
- in caso di successione di rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), ovvero conseguenti all’applicazione dell’art. 71 del CCNL (trapasso di agenzia), il complessivo importo degli arretrati sarà corrisposto dall’agente che rivesta la qualità di datore di lavoro alla data del 20 novembre 2014, il quale avrà facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui dipendenze il lavoratore è stato nel periodo interessato.

## **CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI**

---

### **Scadenza del CCNL**

In data 30 giugno 2015 è prevista la scadenza del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.

## **CEMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI**

---

### **Elemento di garanzia retributiva (EGR)**

Il CCNL 18 febbraio 2010 (rinnovato il 20 marzo 2013) per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto che, a decorrere dal 2012,

- ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL,
- viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 120,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente (la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero).

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento in esame sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico – produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

L'elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

### **Nuovi minimi tabellari**

Il CCNL 20 marzo 2013 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi retributivi.

## **CEMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

---

### **Elemento di garanzia retributiva (EGR)**

Il CCNL 5 novembre 2010 (rinnovato il 14 luglio 2014 per le aziende aderenti a CONFAPI ANIEM ed il 15 luglio 2014 per le aziende aderenti ad ANIEM CONFIMI) per i dipendenti dalle piccole e medie esercenti la produzione del cemento, della calce e derivati, del gesso e manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto che a decorrere dal 2012,

- a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza il 1° gennaio di ogni anno,
- dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL,

sia riconosciuto un importo annuo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".

---

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai dipendenti a tempo determinato per un periodo superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Tale importo, uguale per tutti i lavoratori,

- pari a 120,00 euro lordi annui, ovvero in cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL,
- viene erogato in unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno.

L'elemento di garanzia è corrisposto:

- interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- proporzionalmente ridotto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente (in tal caso viene considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni);
- in maniera riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è pertanto comprensivo degli stessi.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico – produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

L'elemento di garanzia sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

## CERAMICA – AZIENDE INDUSTRIALI

---

### **Elemento di garanzia retributiva (EGR)**

Il CCNL 22 novembre 2010 (rinnovato il 18 marzo 2014) per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL nei quattro anni precedenti, viene riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva" (EGR).

Si sottolinea che tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

- è pari a 100,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno dell'anno successivo;
- è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.

Nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, tale somma sarà corrisposta in relazione a tanti dodicesimi quanti sono i mesi effettivamente prestati dal dipendente nell'arco dell'anno.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

### **Nuovi minimi tabellari ed indennità di posizione organizzativa (IPO) – Settore refrattari**

Il CCNL 18 marzo 2014 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès ha previsto con riferimento al solo settore refrattari, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi retributivi (già corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015 per il settore piastrelle).

## **CHIMICA, GOMMA, VETRO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

---

### **Nuovi minimi tabellari**

Il CCNL 25 luglio 2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro ha previsto, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi retributivi.

## **COMUNICAZIONE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA**

---

### **Scadenza del CCNL**

In data 30 giugno 2015 è prevista la scadenza del CCNL 29 luglio 2013 per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa.

## **DIRIGENTI - ASSICURAZIONI**

---

### **Scadenza del CCNL**

In data 30 giugno 2015 è prevista la scadenza del CCNL 7 giugno 2013 per i dirigenti di imprese assicuratrici.

## **GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI**

---

### **Una tantum**

L'ipotesi di accordo del 16 ottobre 2014 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell'accordo (16 ottobre 2014), la corresponsione di un importo a titolo di una tantum pari ad euro 90,00 lordi, commisurato al periodo di servizio prestato dal 1° aprile 2013 al 16 ottobre 2014, da erogarsi in tre tranches (di pari importo), la seconda delle quali, pari a 30,00 euro, con la retribuzione del mese di giugno 2015.

Si sottolinea che tale somma:

- è proporzionalmente ridotta in caso di aspettativa, assenza facoltativa post partum, CIG a zero ore;
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti;
- non è utile ai fini del computo del TFR.



## LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI

---

### **Elemento di garanzia retributiva (EGR)**

Il CCNL 24 maggio 2010 (rinnovato il 3 maggio 2013) per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011,

- ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato, in forza al 1° gennaio di ogni anno,
- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL,
- viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 150,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente (la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per tredicesimi.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo è corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.

L'elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

## LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

---

### **Elemento di garanzia retributiva (EGR)**

Il CCNL 5 ottobre 2010 (rinnovato il 16 gennaio 2014 per le aziende ANIEM CONFIMI ed il 5 marzo 2014 per le aziende CONFAPI ANIEM) per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto che, a

decorrere dal 1° gennaio 2011, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, viene riconosciuto un importo annuo pari ad euro 150,00 lordi ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma,

- ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno,
- che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione).

Il trattamento viene erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Il suddetto importo:

- è riproporzionato per i lavoratori part-time in funzione del normale orario di lavoro;
- è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali e contrattuali;
- fatti salvi i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione (giugno), viene corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento di garanzia è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Sono escluse dalla corresponsione dell'elemento di garanzia le aziende che fanno ricorso ad ammortizzatori sociali, per il tempo di intervento degli stessi.

## LAVANDERIE – AZIENDE INDUSTRIALI

---

### **Contrattazione integrativa**

Il CCNL 19 giugno 2013 per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini ha individuato una quota annua, destinata al sostegno della contrattazione di 2° livello, erogabile con le regole del premio variabile (art. 8 CCNL) e le modalità definite negli specifici accordi aziendali, nella seguente misura lorda:

- euro 198,00 per il 2013;
- euro 264,00 per il 2014;
- euro 110,00 per il 2015.

Si conviene che tali importi sono aggiuntivi ai premi già esistenti o sono la base per quelli di nuova definizione e che gli obiettivi a cui legare tali incrementi saranno stabiliti a livello aziendale e potranno anche essere diversi da quelli già in atto.

Preme sottolineare, altresì, che

- ai lavoratori dipendenti da aziende che non abbiano utilizzato, entro il mese di novembre per il 2013 e per il 2014, ed entro il mese di maggio del 2015, la quota annua destinata alla contrattazione di secondo livello,
- spetterà un elemento salariale aggiuntivo, pari agli importi della suddetta quota annua, da erogarsi entro dicembre per il 2013 e il 2014, ed entro giugno del 2015.

In tal caso gli importi lordi vanno considerati utili per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti contrattuali e legali.

#### **Minimi tabellari – Incentivo di modulo**

Il CCNL 19 giugno 2013 per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini ha previsto, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi dell'incentivo di modulo, mentre rimangono invariati gli importi relativi alla retribuzione contrattuale conglobata (RCC).

#### **Scadenza del CCNL**

In data 30 giugno 2015 è prevista la scadenza del CCNL 19 giugno 2013 per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini.

### **LEGNO E LAPIDEI – AZIENDE ARTIGIANE**

---

#### **Nuovi minimi tabellari**

Il CCNL 25 marzo 2014 per i dipendenti dalle imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi retributivi.

### **METALMECCANICA – AZIENDE COOPERATIVE**

---

#### **Elemento perequativo**

Il CCNL 13 maggio 2013 per i dipendenti dalle aziende cooperative metalmeccaniche ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi previsti dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- è corrisposto, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

L'elemento perequativo viene erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.

## **METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI**

---

### **Elemento perequativo**

Il CCNL 5 dicembre 2012 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

## **METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI)**

---

### **Elemento perequativo**

Il CCNL 29 luglio 2013 per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che

- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

#### **Nuovi minimi tabellari**

Il CCNL 29 luglio 2013 (non sottoscritto da FIM - CISL e UILM - UIL) per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi retributivi.

## **METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFIMI)**

---

#### **Elemento retributivo annuo**

Il CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00 onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento retributivo in questione è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale mero parametro di quantificazione dell'istituto.

### **Nuovi minimi tabellari**

Il CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto, a far data dal 1° giugno 2015, degli incrementi retributivi.

## **RECAPITO TELEGRAMMI ED ESPRESSI**

---

### **Una tantum**

L'ipotesi di accordo 2 aprile 2015 per il rinnovo del CCNL 8 febbraio 2011 per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'intesa (2 aprile 2015), l'erogazione di un importo a titolo di una tantum per il livello 5° super pari ad euro 250,00 lordi, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

Tale importo viene corrisposto in due tranches, ovvero

- 150,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2015 e
  - 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2015,
- ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna di esse.

Si sottolinea che l'una tantum:

- è corrisposta pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2013 – 30 aprile 2015 (la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a tutti gli effetti, come mese intero);
- viene riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale;
- è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

Per le imprese che applicano il presente CCNL successivamente al 6 dicembre 2013, il suddetto importo complessivo una tantum, riparametrato ed erogato alle medesime condizioni e modalità, è pari ad euro 150,00 complessivi, da erogarsi in due tranches di pari entità, ossia:

- euro 75,00 nel mese di giugno 2015;
- euro 75,00 nel mese di novembre 2015.

## **SERVIZI ASSISTENZIALI - MISERICORDIE**

---

### **Arretrati**

L'accordo 29 dicembre 2014, con cui è stata approvata e sottoscritta definitivamente l'ipotesi di accordo 26 giugno 2014 per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente delle Misericordie d'Italia, ha previsto che, oltre alla corresponsione degli aumenti tabellari, le competenze pregresse vanno riconosciute con le seguenti modalità:

- l'una tantum, a copertura del periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012, in un'unica soluzione con le competenze retributive del mese di gennaio 2015;
- gli arretrati retributivi relativi al periodo 1° luglio 2013 – 31 dicembre 2014:
  - per il 60% della cifra da corrispondere con le competenze di marzo 2015;
  - per il restante 40% con le competenze di giugno 2015.

■



**JOBS ACT:**  
RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI  
E MODIFICHE IN TEMA DI MATERNITÀ

**VIDECONFERENZA**  **cefor**

LA DIRETTA  
**ENZO DE FUSCO**  
16 Giugno 2015  
ORE 10:00 - 13:00